

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2742-A

RELAZIONE GENERALE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE (POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(RELATORE BASILE)

Comunicata alla Presidenza l'11 maggio 2004

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004

**presentato dal Ministro per le politiche comunitarie
di concerto col Ministro degli affari esteri
col Ministro della giustizia
e col Ministro dell'economia e delle finanze**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 FEBBRAIO 2004

INDICE

Relazione generale	<i>Pag.</i>	3
Relazioni:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	10
– della 2 ^a Commissione permanente	»	13
– della 3 ^a Commissione permanente	»	18
– della 4 ^a Commissione permanente	»	19
– della 5 ^a Commissione permanente	»	20
– della 6 ^a Commissione permanente	»	22
– della 7 ^a Commissione permanente	»	23
– della 8 ^a Commissione permanente	»	24
– della 9 ^a Commissione permanente	»	25
– della 10 ^a Commissione permanente	»	27
– della 12 ^a Commissione permanente	»	29
– della 13 ^a Commissione permanente	»	30
– della Commissione parlamentare per le questioni regionali	»	31
Disegno di legge: testo d’iniziativa del Governo e testo proposto dalla Commissione	»	32

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee e costituisce la legge comunitaria per il 2004. Esso presenta una struttura analoga a quella delle precedenti leggi comunitarie, con un Capo I relativo alle disposizioni generali sui procedimenti per l'adempimento degli obblighi comunitari e un Capo II relativo alle disposizioni particolari di adempimento ed ai criteri specifici di delega legislativa, finalizzati ad eliminare situazioni di contrasto con l'ordinamento comunitario.

Prima di illustrare più analiticamente il contenuto del disegno di legge, modificato in alcune parti durante l'esame in Commissione Politiche dell'Unione europea, mi preme sottolineare come, rispetto alle precedenti leggi comunitarie, quest'ultima oggi al nostro esame abbia avuto un *iter* diverso. Sono state infatti seguite le nuove norme del Regolamento del Senato che attribuiscono la competenza in sede referente alla Commissione Politiche dell'Unione europea, a differenza del passato, ove invece la competenza era della Commissione affari costituzionali. La procedura seguita inoltre è stata diversa da quella di un ordinario disegno di legge esaminato in sede referente, e piuttosto analoga nelle sue grandi linee alla procedura seguita per i documenti di bilancio.

La differenza forse più marcata rispetto agli ordinari disegni di legge è costituita dal particolare regime di ammissibilità degli emendamenti, sia in Commissione che in Assemblea. Relativamente al regime in Commissione, il nuovo articolo 144-*bis* del Regolamento, articolo dedicato interamente alla legge comunitaria, contiene una disciplina di tenore analogo a quella già vigente da al-

cuni anni alla Camera. Il comma 4 di tale articolo prevede infatti che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 97 del Regolamento, «sono inammissibili gli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente». La novità è appunto quella dell'inammissibilità «degli emendamenti che riguardino materie estranee all'oggetto proprio della legge comunitaria, come definito dalla legislazione vigente», costituita, nella specie dalla legge La Pergola.

La Commissione, nel corso dell'esame, si è attenuta scrupolosamente ai criteri previsti dall'articolo 3 di questa legge, anche tenendo conto dell'interpretazione consolidatasi in occasione dell'esame delle precedenti leggi comunitarie presso l'altro ramo del Parlamento.

Venendo quindi a considerare il contenuto del provvedimento, l'articolo 1 detta disposizioni tese a disciplinare i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi destinati ad attuare le direttive comunitarie elencate negli allegati A e B. Lo stesso articolo dispone peraltro, come di consueto, che vengano sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari sia gli schemi di decreti legislativi attuativi delle direttive di cui all'allegato B, sia quelli attuativi delle direttive di cui all'allegato A, qualora questi prevedano il ricorso a sanzioni penali volte alla repressione di violazioni degli obblighi comunitari. I termini di delega, sia per i decreti attuativi, sia per quelli integrativi e modificativi, a differenza della scorsa legge comunitaria che prevedeva il termine di un anno, sono previsti dal disegno di legge in esame alla scadenza di 18 mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria.

Il comma 5 dell'articolo 1 (ora comma 6 nel testo proposto dalla Commissione) reca la medesima disposizione della scorsa legge comunitaria, volta a tenere nella dovuta considerazione la intervenuta riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Si prevede cioè l'intervento da parte dello Stato nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Tale intervento è qualificato come suppletivo, anticipato e cedevole. In particolare, i decreti legislativi aventi ad oggetto le materie rimesse alla competenza (concorrente o residuale) delle Regioni o delle Province autonome entrano in vigore, per le Regioni e le Province autonome che non abbiano posto una disciplina attuativa, alla data di scadenza del termine previsto per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a partire dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione o Provincia autonoma, legittimate a dare attuazione diretta al diritto comunitario nelle materie di loro competenza. La disposizione persegue la finalità di rispettare il riparto di competenze legislative delineato dal novellato articolo 117 della Costituzione e di garantire allo Stato, attraverso l'esercizio del potere sostitutivo espressamente previsto dall'articolo 117, quinto comma, uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte di Regioni e Province autonome. Attraverso il meccanismo della normativa cedevole, in sostanza, lo Stato evita di incorrere in una responsabilità per fatto altrui.

Nel corso dell'esame in Commissione, in relazione a questo articolo, sono state sollevate due questioni di primaria importanza. Da un lato, la questione delle direttive non attuate nei termini prescritti; dall'altro, la questione dell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle Regioni.

Sul primo punto, è stato sottolineato come il disegno di legge abbia previsto un termine

più ampio, rispetto alla legge comunitaria per il 2003, per l'esercizio delle deleghe (da dodici a diciotto mesi). E ciò potrebbe comportare il mancato rispetto dei termini di attuazione previsti nella varie direttive. Tuttavia, è stato anche sottolineato come, per assicurare che le deleghe contenute nelle varie leggi comunitarie vengano effettivamente esercitate, occorra prevedere una maggiore unitarietà nella gestione della fase ascendente e discendente da parte delle amministrazioni competenti e quindi una maggiore responsabilizzazione delle stesse. In altri termini, sarebbe opportuno che le singole amministrazioni, nel momento in cui negoziano a Bruxelles i vari provvedimenti comunitari, siano in grado di prevedere l'impatto degli stessi sul diritto interno e siano altresì in grado, in termini ragionevoli, di predisporre, almeno nelle grandi linee, la normativa interna di attuazione.

Sul secondo punto, è stata sottolineata l'importanza dell'attuazione diretta da parte delle Regioni della normativa comunitaria - ancora numericamente non significativa, ma in crescita - e conseguentemente la necessità per il Parlamento di conoscere tempestivamente tale normativa regionale.

Per tenere conto di queste esigenze, la Commissione ha inserito un comma aggiuntivo all'articolo 1, in base al quale il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per l'attuazione, deve trasmettere alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi adottati dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro delle politiche comunitarie ogni quattro mesi deve altresì informare la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

La Commissione ha poi modificato la procedura di esame da parte delle Camere degli schemi di decreto legislativo che recepiscono la normativa comunitaria. È stato infatti previsto il doppio parere parlamentare su tali schemi (comma 3 dell'articolo 1), recependo i rilievi contenuti nella relazione della Commissione giustizia. In sostanza, decorso il termine relativo al primo parere, si introduce l'obbligo per il Governo di ritrasmettere alle Commissioni i testi con le osservazioni e con le eventuali modificazioni, sulle quali le Commissioni renderanno il parere definitivo. Si è così voluto prescrivere un obbligo di motivazione del Governo sulle osservazioni delle Commissioni, che varrà a rendere le Camere maggiormente partecipi dell'*iter* di recepimento, contribuendo a rendere più meditata la legislazione di attuazione.

Per tenere conto dei rilievi contenuti nella relazione della Commissione bilancio, la Commissione ha introdotto un comma aggiuntivo dopo il comma 3 dell'articolo 1, prevedendo per alcune direttive, se del caso opportunamente spostate dall'allegato A all'allegato B, la necessità che siano corredate della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. È stato, inoltre, previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Non si tratta di una novità, considerato che simili previsioni sono contenute nella legge 7 aprile 2003, n. 80 (legge delega per la riforma fiscale), nella legge 5 giugno 2003, n. 131 (c.d. legge La Loggia), nella legge 6 febbraio 2004, n. 36 (nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato), nella legge 28 marzo 2003, n. 53 (sulla riforma della scuola), e nella scorsa legislatura, nella legge 30 novembre 1998, n. 419 (sul Servizio sanitario nazionale).

Consequenziale a questo emendamento è stata la modifica all'articolo 1, comma 4 (comma 5 nel testo proposto dalla Commissione), che richiama ora, per i decreti correttivi, anche il disposto del comma aggiunto.

Infine, ci sono stati numerosi spostamenti di direttive dall'allegato A all'allegato B, anche in ossequio alla relazione della Commissione bilancio. In particolare, sono state spostate dall'allegato A all'allegato B 16 direttive (2001/42/CE, 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/51/CE, 2003/58/CE, 2003/59/CE, 2003/74/CE, 2003/85/CE, 2003/86/CE, 2003/87/CE, 2003/88/CE, 2003/89/CE, 2003/92/CE, 2003/96/CE, 2003/99/CE). È stata anche soppressa dall'allegato A la direttiva 2003/72/CE, in quanto già contenuta nell'allegato B. Inoltre, sono state aggiunte tre nuove direttive nell'allegato B (2003/71/CE, 2003/105/CE, 2003/110/CE).

Riassuntivamente, il disegno di legge presentato dal Governo conteneva 22 direttive nell'allegato A e 10 nell'allegato B. Dopo l'esame in Commissione, i due allegati contengono rispettivamente 5 e 29 direttive. In tal modo si rafforza il ruolo delle Commissioni parlamentari nel recepimento della normativa comunitaria.

L'articolo 2 detta i principi e i criteri direttivi generali della delega legislativa. L'*incipit* della disposizione fa esplicitamente salvi i principi e criteri specifici dettati nell'ambito del capo II del disegno di legge; dispone altresì il carattere aggiuntivo dei principi generali posti in questa sede rispetto a quelli contenuti nelle direttive comunitarie da attuare. Sono poi contenuti vari criteri di delega. Secondo il criterio dettato dalla lettera *a*) del comma 1, le amministrazioni direttamente interessate devono provvedere all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative. La lettera *b*) dispone che i decreti legislativi attuino i necessari interventi modificativi od integrativi per armonizzare la disciplina attualmente vigente nei singoli settori interessati dalla attuazione delle direttive comunitarie; si fa tuttavia espressa salvezza delle materie già oggetto di delegificazione e dei procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa. In Commissione è stato approvato un emen-

damento, di carattere meramente formale, che in riferimento a tale criterio, chiarisce che le modifiche sono effettuate «ai fini di un migliore coordinamento», sostituendo la precedente dizione «per evitare disarmonie». La lettera *c*) stabilisce che, laddove ciò si riveli necessario per garantire l'osservanza dei precetti posti dai decreti legislativi attuativi, il legislatore delegato commina sanzioni amministrative e/o penali. Il principio di delega di cui alla lettera *d*) stabilisce i limiti entro i quali i decreti legislativi attuativi possono prevedere nuove spese che non riguardino l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali: sono legittime solo quelle occorrenti per l'adempimento degli obblighi posti dalle direttive. Al riguardo si stabilisce che gli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive devono essere coperti con gli ordinari stanziamenti di bilancio. La lettera *e*) e la lettera *f*) dettano criteri legati alla armonizzazione delle deleghe legislative. Nella lettera *g*) sono contenuti criteri connessi alla univocità dei processi decisionali allorché i decreti legislativi investano in maniera trasversale diverse competenze ed amministrazioni.

L'articolo 3 prevede un termine biennale per l'esercizio della delega riguardante la disciplina sanzionatoria di violazioni alle direttive attuate in via non legislativa e ai regolamenti comunitari già vigenti. La necessità di tale disposizione si spiega con la circostanza che, sia nel caso dell'attuazione di direttive in via regolamentare o in via amministrativa, sia nel caso di vigenza nell'ordinamento italiano di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili all'interno dell'ordinamento), non vi è una fonte normativa di rango primario che possa introdurre - nel rispetto del principio di legalità di cui all'articolo 25, comma secondo, Cost. - norme sanzionatorie di natura penale. Il comma 3 prevede l'acquisizione del parere dei competenti organi parlamentari sugli schemi di decreto legislativo. Anche per

tali decreti legislativi, tramite una modifica apportata durante l'esame in Commissione, è stato previsto il doppio parere da parte delle Commissioni, analogamente alla procedura introdotta all'articolo 1.

L'articolo 4 prevede che gli oneri derivanti dall'esecuzione di prestazioni e controlli da parte di pubblici uffici in attuazione della normativa comunitaria siano posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. A questa disposizione, già prevista dalle precedenti leggi comunitarie, si aggiunge il comma 2, volto a precisare che le entrate derivanti dalle tariffe siano attribuite alle amministrazioni che effettuano tali prestazioni e controlli. Dando seguito a una condizione *ex* articolo 81 Cost., risultante dalla relazione resa dalla Commissione bilancio, è stato approvato un emendamento che prevede che l'attribuzione delle entrate alle amministrazioni avvenga mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.

L'articolo 5 conferisce, come nelle precedenti leggi comunitarie, una delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di testi unici recanti le disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie nell'ordinamento interno, al fine di coordinarle con le norme vigenti relative alle stesse materie. A tale proposito, occorre rilevare che, ad oggi, vi è un solo caso in cui una simile delega, contenuta nelle leggi comunitarie degli scorsi anni, ha ricevuto attuazione. Si tratta del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

L'articolo 6 delega il Governo ad introdurre sanzioni amministrative e penali per la violazione degli obblighi contenuti nella direttiva 91/414/CEE, concernente i prodotti fitosanitari. Tale delega si rende necessaria

in quanto, in attuazione di quanto previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di semplificazione, l'originario decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con il quale era stata recepita originariamente la direttiva, è stato sostituito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 (recante regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti). Trattandosi di fonte normativa secondaria che non può, come tale, introdurre sanzioni nel nostro ordinamento, è pertanto necessario prevedere una specifica delega al Governo al fine di eliminare l'incongruenza legislativa derivante dalla mancanza di sanzioni per le violazioni alle disposizioni contenute nel citato decreto presidenziale del 2001. L'articolo 8 della legge 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria per il 2002), prevedeva un'analoga delega che peraltro non ha ancora trovato attuazione. Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un emendamento - recependo un'indicazione della Commissione giustizia - che introduce il parere parlamentare per gli schemi di decreto legislativo relativi a tale disciplina sanzionatoria. Il parere parlamentare è ricalcato sulla nuova procedura di cui all'articolo 1, comma 3, come modificato.

La Commissione ha approvato un nuovo articolo aggiuntivo dopo l'articolo 6, che prevede una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, attualmente contenuta nella legge 19 ottobre 1984, n. 748, al fine di tenere conto del regolamento (CE) n. 2003/2003, il quale ha comportato l'abrogazione di una serie di direttive in materia di concimi ed ha dettato precise prescrizioni per i fabbricanti, da applicare contemporaneamente ed uniformemente nell'intera Comunità. Tale regolamento prevede infatti che l'applicazione di talune delle sue previsioni sia subordinata alla scelta in tal senso degli Stati membri, legittimando quindi l'emanazione di una nor-

mativa interna di attuazione, ammissibile in tal caso anche per i regolamenti CE. Si tratta in particolare dell'attuazione degli articoli 6, 29 e 36. Recependo un rilievo della Commissione affari costituzionali, si è previsto che anche per questa delega, relativa all'attuazione di un regolamento comunitario, è applicabile il disposto dell'articolo 1, comma 5 (comma 6 nel testo proposto dalla Commissione) del disegno di legge, contemplante la clausola di cedevolezza per l'attuazione delle direttive, così da rispettare, anche in questo caso, il riparto di competenze legislative delineato dal novellato articolo 117 della Costituzione.

L'articolo 8 del testo proposto dalla Commissione reca specifici criteri di delega per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità. Si tratta dell'applicazione del meccanismo di «*Emission Trading*», già sperimentato negli Stati Uniti, secondo il quale alle industrie vengono assegnati limiti di emissione di gas ad effetto serra e viene data loro la possibilità di compensare annualmente le emissioni di gas serra superiori alla quota attribuita con quote di emissione acquistate sul mercato comunitario da operatori che dispongono di eccedenze. L'articolo elenca i seguenti principi e criteri direttivi ai quali dovrà attenersi il Governo nell'esercizio della delega: a) considerare la sicurezza energetica e la competitività del sistema industriale italiano; b) evitare effetti distortivi sulla concorrenza tra le imprese; c) assicurare che il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto dall'articolo 9 della direttiva, sia coerente con il piano nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra; d) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto dall'articolo 9 della direttiva, al piano di azione nazionale per la riduzione delle emissioni dei gas serra; e) utilizzare nell'attuazione della direttiva gli strumenti della programmazione negoziata, per

finalità sia ambientali, sia economiche. Nel corso dell'esame in Commissione è stato approvato un emendamento, di carattere formale, relativo al criterio sub lettera e).

L'articolo 9 reca disposizioni volte a rispondere ai rilievi mossi in sede comunitaria con il parere motivato del 9 luglio 2003 (relativo alla procedura d'infrazione n. 1999/2263), inerenti la non corretta trasposizione della direttiva 96/59/CE, concernente lo smaltimento dei policlorotrifenili e policlorodifenili (PCB/PCT), effettuata con il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209. Si tratta in sostanza di prevedere una pianificazione scadenzata per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati e dei PCB in essi contenuti entro il 2010; a ciò provvede l'articolo in esame. In Commissione è stato approvato un emendamento che punisce con sanzioni amministrative il mancato smaltimento finale nei tempi previsti. Sono stati fatti salvi sia gli obblighi contemplati dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, sopra citato, sia le sanzioni già previste dalla normativa vigente.

L'articolo 10 è volto a correggere la procedura del rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, prevista dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dall'articolo 44 della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tale procedura è stata oggetto di censure da parte della Commissione europea, espresse nel parere motivato del 16 dicembre 2003 (procedura d'infrazione n. 2003/2110), per contrasto con gli articoli 11, 15 e 17 della direttiva 92/50/CEE, in materia di appalti di servizi, con gli articoli 6 e 9 della direttiva 93/36/CEE, in materia di appalti pubblici, e con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, relativi alla libertà di stabilimento ed alla libertà di prestazione dei servizi. La Commissione europea ha ritenuto che l'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, consentirebbe alle amministrazioni pubbliche di attribuire in modo diretto, e senza ricorrere ad alcuna procedura di messa

in concorrenza, nuovi appalti di servizi e di forniture, che verrebbero così affidati mediante procedure non coerenti con il diritto comunitario. Per conformarsi alle indicazioni del parere motivato, l'articolo in esame ha provveduto ad abrogare la seconda parte del comma 2 dell'articolo 6 della legge da ultimo citata, che consentiva, a certe condizioni, il rinnovo espresso dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. La Commissione ha inteso temperare il rigore del divieto di rinnovo espresso, al fine di garantire continuità nella fruizione dei servizi e di offrire alle stazioni appaltanti un congruo periodo temporale per apprestarsi alle gare. Conseguentemente, è stato approvato un emendamento che permette di prorogare i contratti in scadenza entro i sei mesi dall'entrata in vigore della legge comunitaria per un periodo massimo di altri sei mesi, alla condizione però che si provveda a pubblicare i bandi di gara per la stipula dei nuovi contratti entro i novanta giorni successivi all'entrata in vigore della legge.

L'articolo 11 modifica talune disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (la c.d. legge Merloni), al fine di risolvere la procedura d'infrazione n. 2001/2182, ai sensi dell'articolo 226 del Trattato CE. Il 15 ottobre 2003, infatti, la Commissione ha inviato all'Italia un parere motivato nel quale ha contestato talune disposizioni della citata legge n. 109, come modificata dall'articolo 7 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (recante disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti). Secondo la Commissione europea, l'Italia ha violato gli obblighi che le incombono in virtù delle direttive 93/37/CEE, 93/36/CEE, 92/50/CEE e 93/38/CEE (direttive comunitarie in materia di appalti, relative rispettivamente a lavori, forniture, servizi e settori esclusi). Tra le varie disposizioni censurate, la Commissione europea ha ritenuto come non sia corretto l'assoggettamento alla disciplina degli appalti pubblici di lavori anche dei contratti nei quali la componente

«lavori», prevalente da un punto di vista economico, abbia però carattere chiaramente accessorio rispetto all'oggetto principale dell'appalto. Ciò comporta che numerosi appalti di servizi e di forniture siano sottratti alla pertinente disciplina comunitaria applicabile ad un appalto misto, sia esso di lavori e servizi, sia esso di lavori e forniture. Con l'articolo in esame si provvede ad adeguare il diritto interno ai predetti rilievi. L'articolo 10 incide anche sulla parte della legge Merloni relativa al *project financing*, sanando quella parte della procedura di infrazione che contestava la mancanza di idonea pubblicità alla possibilità per il promotore di godere di un diritto di prelazione per la realizzazione dell'opera.

L'articolo 12, infine, modificando l'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, introduce una variazione nel

criterio per l'individuazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, al fine di adeguare la normativa alla direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (recepita con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36), che ha introdotto una nuova classificazione delle discariche in base alle caratteristiche del rifiuto (anziché, come in precedenza, in base alla provenienza dello stesso). Lasciando intatta la struttura complessiva del tributo, la disposizione in esame va a modificare le categorie dei rifiuti soggette all'imposta, nonché l'ammontare della stessa, al fine di omogeneizzare gli importi riferiti ai rifiuti destinati a ciascuna tipologia di discarica sulla base della nuova classificazione.

BASILE, *relatore*

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

sul disegno di legge

31 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, si pronuncia in senso favorevole, con le seguenti osservazioni.

L'articolo 5 conferisce al Governo una delega per l'adozione, entro 18 mesi dall'entrata in vigore della legge, di testi unici delle disposizioni vigenti di recepimento delle direttive comunitarie, a fini di coordinamento e con le sole modifiche necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

La legge comunitaria 2003 (n. 306 dello stesso anno) contiene una disposizione pressoché identica, così come le precedenti leggi comunitarie 2002 e 2001. Del resto, disposizioni analoghe erano già nella legge comunitaria per il 1994 e nelle successive. Tuttavia negli ultimi anni tali deleghe sono state esercitate una sola volta, per il testo unico in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998, *ex lege* comunitaria 1994). L'ultima di tali deleghe, quella della legge comunitaria 2003, è destinata a scadere solo nel mese di maggio dell'anno 2005.

Come in precedenza, l'articolo in esame contiene una clausola di salvaguardia delle competenze legislative regionali, rinviando al comma 1 dello stesso disegno di legge (clausola di «cedevolezza»).

In tema di fonti della produzione normativa, con particolare riguardo a quelle relative a materie in cui è rilevante, o addirittura prevalente, l'attuazione del diritto comunitario, negli ultimi anni si sono accumulate più disposizioni di legge, tutte di delegazione e con termine ancora non scaduto per l'emanazione di decreti legislativi.

La legge n. 131 del 2003 (cosiddetta «La Loggia»), conferisce al Governo una delega legislativa per la ricognizione dei principi fondamentali

tratti dalle leggi vigenti nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione (potestà concorrente Stato-Regioni).

La legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001), modificando il sistema di riassetto normativo mediante testi unici già previsto dall'articolo 20 della legge n. 59 del 1997, e ridefinendolo in termini di riassetto e codificazione (con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente), ha contestualmente conferito al Governo una serie di deleghe legislative da esercitare secondo i principi e criteri direttivi del nuovo articolo 20, in un certo numero di materie nelle quali interviene, a volte in misura considerevole, la normativa di attuazione del diritto comunitario: assicurazioni; incentivi alle attività produttive; prodotti alimentari; tutela dei consumatori; metrologia legale; internazionalizzazione delle imprese; società dell'informazione. Vi è compresa anche la materia della sicurezza del lavoro, che però è esclusa da quelle oggetto di possibile testo unico ai sensi delle leggi e del disegno di legge comunitaria. Nella stessa legge n. 229 del 2003, una delega specifica per il riassetto normativo è prevista proprio in materia di produzione normativa, semplificazione e qualità della regolazione, ma in tale sede non si tiene conto espressamente delle esigenze derivanti dal riparto di competenze legislative tra Stato e Regioni, ai sensi del nuovo articolo 117 della Costituzione.

Sono in corso di esame in Parlamento, e in fase di avanzata elaborazione alcuni progetti di legge che a loro volta incidono sulle questioni in esame.

Il disegno di legge A.S. 1753-B conferisce al Governo una delega legislativa per il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative, anche mediante la redazione di testi unici, in tema di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche, difesa del suolo e lotta alla desertificazione, gestione delle aree protette, gestione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna, tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC), tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. A integrazione della delega, si prevede che i decreti legislativi devono essere elaborati nel rispetto, tra l'altro, delle norme comunitarie e delle attribuzioni delle Regioni, come definite dall'articolo 117 della Costituzione.

Inoltre, il disegno di legge A.S. 2386 (modifiche alla legge «La Pergola»), determina i contenuti della legge comunitaria annuale prevedendo che vi siano incluse, tra l'altro, disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le Regioni e le Province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Infine, il disegno di legge A.S. 2650 (conferimento di deleghe legislative e proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative), nel testo

proposto dalla Commissione all'Assemblea del Senato differisce da uno a due anni il citato termine di delega della legge n. 131 del 2003 («La Loggia») e modifica, protraendoli, i termini per l'adozione di alcuni dei decreti legislativi previsti dalla citata legge n. 229 del 2003 (legge di semplificazione 2001). Lo stesso disegno di legge rinnova una delega conferita a suo tempo (legge n. 137 del 2002, articolo 10), per il riassetto e la codificazione delle disposizioni legislative in materie nelle quali insistono norme di attuazione del diritto comunitario (beni culturali e ambientali; cinematografia; teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo; sport; proprietà letterarie e diritto d'autore): l'articolo 10 «recepito» prevede un generico adeguamento agli articoli 117 e 118 della Costituzione e, in tema di proprietà letteraria e diritto d'autore, richiama i principi generali a cui si ispira l'Unione europea, in materia di diritto d'autore e diritti connessi, quanto all'obiettivo di armonizzare la legislazione relativa alla produzione e alla diffusione di contenuti digitali e multimediali e di *software*. Nello stesso disegno di legge, con un emendamento del Governo è stata inserita una delega legislativa per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra nella Comunità), contenuta anche nel disegno di legge n. 2742 (legge comunitaria 2004, articolo 7 e allegato).

La sommaria rassegna delle disposizioni legislative vigenti (o in via di approvazione) sulle fonti di produzione normativa, rivela l'opportunità di definire un quadro di riferimento coerente per la sistemazione delle norme derivate dal diritto comunitario, tenendo conto della ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni tracciata dall'articolo 117 della Costituzione.

su emendamenti

6 aprile 2004

La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge, esprime i seguenti pareri:

contrario sull'emendamento 1.21 che appare in contrasto con i criteri che regolano i rapporti tra legislazione statale di recepimento di direttive comunitarie e legislazione regionale, di cui all'articolo 1, comma 5, cui esso afferisce;

non ostativo sull'emendamento 6.0.4, invitando tuttavia la Commissione di merito a riformularlo richiamando anche a questa delega legislativa - che non appare compresa nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, non riguardando l'attuazione di direttive comunitarie - l'applicazione del comma 5 dell'articolo 1, ovvero prevedendo analoga clausola di salvaguardia delle competenze regionali;

non ostativo sui restanti emendamenti.

RELAZIONE DELLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(Estensore: TIRELLI)

sul disegno di legge

23 marzo 2004

La Commissione, esaminato il provvedimento per quanto di propria competenza, formula una relazione favorevole con le seguenti osservazioni e condizioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 3, si osserva quanto segue:

risulta ormai consolidata la previsione per la quale sono sottoposti al parere delle competenti commissioni parlamentari anche gli schemi di decreti legislativi di attuazione di direttive comprese nell'allegato A, se contenenti sanzioni penali, previsione introdotta nella Comunitaria per il 2001, in accoglimento del parere della Commissione giustizia.

Al riguardo, va peraltro evidenziato che l'esperienza fin qui maturata ha permesso di rilevare come nell'esercizio della delega in materia sanzionatoria gli schemi trasmessi abbiano presentato un'oggettiva esigenza di approfondimento in quanto non sempre la redazione degli stessi è apparsa soddisfacente (ad esempio non sempre le sanzioni previste sono risultate adeguatamente differenziate in ragione della diversa gravità delle condotte e non sempre è stato adeguatamente privilegiato il ricorso allo strumento della sanzione amministrativa). In questa prospettiva deve poi evidenziarsi, con specifico riferimento all'articolo 6, che per la delega prevista in tale articolo, è del tutto assente la previsione del parere dei competenti organi parlamentari. Un'omissione questa alla quale appare in ogni caso irrinunciabile porre rimedio. Al fine di soddisfare con più efficacia le richiamate esigenze e per assicurare, più in generale, un miglior controllo parlamentare si ripropone pertanto la condizione già esplicitata nel parere formulato alla precedente «comunitaria» con la proposta ulteriore di un intervento sul citato articolo 6:

1) *Al comma 3, dopo le parole:* «entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari.» *inserire le altre:* «Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritra-

smette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni».

2) *Al comma 3, sostituire le parole: «Decorso tale termine.» con le altre: «Decorso tale ultimo termine.»;*

3) *all'articolo 3, sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi ai competenti organi parlamentari per l'espressione dei pareri con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1»;

e all'articolo 6, comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi ai competenti organi parlamentari per l'espressione dei pareri con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1».

Per le considerazioni che precedono la relazione favorevole della Commissione è condizionata al recepimento delle proposte di cui ai precedenti n. 1), n. 2) e n. 3).

b) Con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c) si osserva quanto segue.

Ancora una volta, così come già in occasione delle leggi comunitarie per il 2001, per il 2002 e per il 2003, l'attenzione della Commissione è rivolta ai principi e criteri direttivi della delega contenuti in particolare nella lettera c), comma 1, dell'articolo 2.

1. La norma riproduce, in maniera sostanzialmente pedissequa rispetto alle precedenti «leggi comunitarie», le disposizioni riguardanti i criteri e i principi cui dovranno essere informati, in materia di sanzioni (penali ed amministrative), gli emanandi decreti legislativi tesi a dare attuazione alle direttive comunitarie espressamente indicate nella legge stessa. Si ripropongono quindi le medesime osservazioni già formulate in occasione delle precedenti comunitarie e non recepite. Al riguardo, si ricorda che la Corte costituzionale, già con la sentenza n. 53 del 12-28 febbraio 1997, ebbe a soffermarsi sulla «qualità» delle disposizioni legislative, in materia sanzionatoria, contenute nelle leggi comunitarie. In quell'occasione la Corte ebbe ad esprimere con chiarezza «l'auspicio che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adotti, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e di certezza, criteri configurati in modo più preciso». Sulla questione, la Corte costituzionale è poi nuovamente tornata (sentenza 24 febbraio-4 marzo 1999, n. 49), rinnovando l'auspicio sia per le sanzioni penali, che esigono il massimo di chiarezza e certezza, ma anche in relazione alle sanzioni amministrative (che - pur determinando un oggettivo minor grado di afflittività - devono anch'esse rispondere al principio di legalità), che il legislatore sia più rigoroso nell'individuazione e nella determinazione inequivoca dei criteri della delega, affermando che

gli stessi devono essere necessariamente precisi e vanno rigorosamente interpretati dal soggetto delegato. Sembra invero che anche le previsioni, ora contenute nella «legge comunitaria 2004» in esame, non sfuggano – in ragione della loro genericità – ai sopra ricordati argomenti di censura svolti dalla Corte costituzionale. Al riguardo, a fronte dei ripetuti richiami della Corte costituzionale, si sottolineano l'assoluta inopportunità e i rischi che potrebbero derivare dal mantenimento dell'attuale formulazione del disposto in esame. Le considerazioni che precedono valgono altresì per la previsione di cui all'articolo 3 recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie e per la previsione di cui all'articolo 6 che conferisce delega al Governo ad emanare decreti recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari, in quanto tali previsioni fanno rinvio alla citata lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2.

2. La disposizione di cui alla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 2 si apre con l'espressione «salva l'applicazione delle norme penali vigenti». Tale formula ha però suscitato alcune incertezze nella concreta esperienza di esercizio della delega in questione. Il disposto richiamato infatti implica che l'esercizio della delega non può legittimare un intervento abrogativo o di deroga delle norme penali vigenti, e però sarebbe forse opportuno esplicitare che, conformemente ai principi generali, ai fatti ai quali si applicano le disposizioni penali già vigenti continuano ad applicarsi soltanto queste disposizioni senza che alle stesse debbano aggiungersi sanzioni amministrative o che, invece, sul piano strettamente penalistico, possano adottarsi soluzioni tali da configurare un concorso formale di reati. In questa prospettiva potrebbe prendersi in considerazione l'ipotesi di sostituire l'espressione testé menzionata con altre che appaiono preferibili, quali ad esempio «al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti» ovvero «salva l'applicazione delle sole norme penali vigenti ai fatti dalle stesse previsti» ovvero, in alternativa a quanto dianzi delineato, potrebbe utilizzarsi la formula «ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali vigenti qualora il fatto costituisca reato».

3. Sempre in merito all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), si osserva che l'attuale formulazione non pare tener conto delle innovative disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 274 del 2000 che ha introdotto la competenza penale del giudice di pace. In altri termini, la lettera della delega non consente al legislatore delegato di configurare nuove ipotesi di reato da attribuire alla competenza penale del giudice di pace, prevedendo relativamente ad esse i nuovi tipi di sanzione introdotte con il citato decreto legislativo n. 274 del 2000 (si tratta in particolare dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità previsti dagli articoli 53 e 54 del predetto decreto legislativo). La formulazione del testo in esame non sembra, per il vero, opportuna in considerazione del mutato assetto normativo in materia sanzionatoria e sarebbe pertanto auspicabile un intervento modificativo sul punto. Al riguardo va precisato che si tratterebbe di prevedere con le sanzioni in questione dei reati nuovi, per cui il legislatore delegato potrebbe orientarsi nella scelta e nella graduazione delle sanzioni

senza essere vincolato dai criteri indicati nell'articolo 15 della legge n. 468 del 1999 e nell'articolo 52 del decreto legislativo n. 274 del 2000, criteri funzionali alla graduazione delle nuove sanzioni nel momento in cui le stesse venivano previste relativamente a reati preesistenti - e puniti originariamente con pene di diverso tipo - che con il citato decreto legislativo furono trasferiti alla competenza del giudice di pace.

4. All'articolo 2, comma 1, lettera *c*), ultimo capoverso inoltre si legge: «In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi». La formulazione della disposizione, in particolare *l'incipit* «in ogni caso», sembrerebbe consentire una duplice lettura della norma. Non è chiaro infatti se la richiamata prescrizione - che impone l'introduzione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate - possa consentire, in presenza di violazioni omogenee e di pari offensività, anche il superamento dei limiti edittali indicati nella prima parte dell'articolo 2, comma 1, lettera *c*) del disegno di legge ovvero se, sempre per le sanzioni penali ed amministrative da introdurre, si tratti semplicemente di un'ulteriore specificazione dei criteri della delega che conseguentemente dovrà esercitarsi pur sempre nel rispetto dei limiti edittali fissati dal medesimo articolo 2, comma 1, lettera *c*). La prima interpretazione, pur avendo un autorevole avallo in un passaggio della citata sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1997, suscita però perplessità in quanto amplia in modo rilevante, consentendo teoricamente la previsione di sanzioni penali di qualsiasi entità, la possibilità di intervento del legislatore delegato, in un ambito - quello appunto delle sanzioni penali - nel quale invece deve ritenersi indispensabile un diretto coinvolgimento del Parlamento quando si tratta di effettuare scelte che possono incidere in modo anche assai significativo sulla libertà dei cittadini. Per di più l'intervento del legislatore delegato avviene sulla base di un parametro (quello dell'omogeneità della violazione e della pari offensività) che, per lo meno in taluni casi, potrebbe risultare estremamente opinabile e comunque richiede valutazioni che - si ripete - sarebbe opportuno ed auspicabile venissero riservate al Parlamento. Sembrerebbe pertanto necessario, sul punto in questione, un intervento modificativo nel senso di escludere la possibilità dell'interpretazione a cui si è fatto da ultimo riferimento.

5. Ancora in merito alla previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *c*), va segnalata l'opportunità di prevedere un criterio di delega che valga a scongiurare il rischio che la disposizione in esame possa consentire l'adozione di decreti legislativi delegati che, muovendo inevitabilmente da una prospettiva di carattere settoriale, potrebbero determinare fenomeni di «ripenalizzazione» di materie che sono state oggetto di alcuni provvedimenti di depenalizzazione di carattere generale adottati negli ultimi due decenni.

Si raccomanda, pertanto, in via principale, che sia provveduto all'espresso richiamo delle singole disposizioni, contenute nelle direttive comunitarie oggetto di recepimento e precedenti condotte penalmente o am-

ministrativamente sanzionabili in sede di esercizio della delega, e alla conseguente indicazione di puntuali criteri ed indirizzi di delega in relazione alle relative sanzioni da introdurre nell'ordinamento.

In via subordinata la relazione favorevole della Commissione è comunque condizionata al recepimento delle seguenti proposte:

di modificare l'ultimo capoverso dell'articolo 2, comma 1, lettera c) - al fine di risolvere l'incertezza interpretativa sollevata al punto 4 - come segue: «Entro i limiti di pena sopra indicati sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi.»;

di inserire all'articolo 2, comma 1, lettera c) - con riferimento al rilievo di cui al punto 3 - dopo le parole: «danno di particolare gravità» le altre: «Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto, potranno essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 e la relativa competenza del giudice di pace»;

di inserire all'articolo 2, comma 1, lettera c) - con riferimento all'esigenza ampiamente avvertita, e alla quale si è sopra fatto riferimento, di limitare il più possibile il ricorso allo strumento penale - dopo le parole: «interessi diversi da quelli sopra indicati» le altre: «, e comunque in tutti i casi in cui tale sanzione amministrativa ha un'efficacia dissuasiva adeguata, rispetto all'esigenza di tutela dell'interesse protetto».

su emendamenti

7 aprile 2004

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, per quanto di competenza esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.26, 2.2, 2.3, 2.1, 3.4, 6.1 e 6.2, in quanto recepiscono le condizioni formulate dalla Commissione sulle parti di competenza del disegno di legge comunitaria.

Esprime altresì parere contrario sull'emendamento 7.15, in quanto il criterio di delega ivi indicato appare non condivisibile per la sua genericità con riferimento alla materia sanzionatoria, nonché sugli emendamenti 11.0.3 e 11.0.4, ritenendo che le decisioni quadro 2002/187/GAI - che istituisce l'Eurojust - e 2002/548/GAI - relativa al mandato d'arresto europeo - collocate all'interno della cooperazione giudiziaria penale, richiedano necessariamente, nella loro fase di recepimento nell'ordinamento interno, un esame parlamentare specifico ed approfondito, dovendosi inoltre segnalare che il recepimento delle predette decisioni è oggetto degli atti Camera n. 4246 e n. 4293, in fase avanzata d'esame presso l'altro ramo del Parlamento.

Per quanto riguarda i restanti emendamenti, il parere è di nulla osta, per quanto di competenza.

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Estensore: PIANETTA)

25 marzo 2004

La 3^a Commissione permanente, esaminato il disegno di legge, approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 4^a COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

(Estensore: CONTESTABILE)

6 aprile 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

sul disegno di legge

1° aprile 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge per quanto di propria competenza, si esprime favorevolmente a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che:

a) al comma 2 dell'articolo 4, siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: «mediante riassegnazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469»;

b) le direttive 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE e 2003/99/CE siano trasferite dall'allegato A all'allegato B e che l'articolo 1 sia riformulato nel senso di disporre che sui relativi schemi dei decreti legislativi di attuazione, nonché sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della direttiva 2003/10/CE sia previsto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che i suddetti schemi siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

La Commissione, nel presupposto che le risorse del fondo richiamato all'articolo 2, comma 1, lettera *d)* intervengano esclusivamente per fronteggiare spese in conto capitale, invita infine il Governo a valutare l'opportunità, in previsione della copertura degli oneri correlati alle future leggi comunitarie, di prevedere un apposito accantonamento nella Tabella A o nella Tabella C della legge finanziaria, utilizzabile sia per la copertura di spese correnti che per la copertura di spese in conto capitale, sopprimendo l'attuale accantonamento finalizzato al medesimo fine nella Tabella D.

sugli emendamenti

6 aprile 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi al disegno di legge, per quanto di propria compe-

tenza, esprime parere di nulla osta ad eccezione delle proposte 7.21, 7.18, 7.25, 7.36 e 7.26, sulle quali il parere è contrario, e delle proposte 4.1, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 7.6, 7.28, 7.8, 7.33, 7.11, 7.10, 7.30, 7.38, 7.34, 7.37, 7.13, 7.29, 7.14 (limitatamente alla lettera *b-bis*), 7.0.1, 7.0.2, 7.0.3, 7.0.4, 10.8, 10.11, 11.0.2, 11.0.3, 11.0.5 (limitatamente alle lettere *d*) e *g*), 11.0.6 e 11.0.4, sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. La Commissione esprime inoltre parere di nulla osta sulle proposte 1.All.B.1 e 1.All.B.2 condizionato, ai sensi della suddetta norma costituzionale, analogamente alle condizioni rese in relazione al testo, alla riformulazione dell'articolo 1 nel senso di disporre che sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2004/12/CE e 2003/109/CE, ivi rispettivamente indicate, sia previsto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e che i suddetti schemi siano corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-*ter*, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

RELAZIONE DELLA 6^a COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Estensore: GIRFATTI)

31 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approva, per quanto di competenza, relazione favorevole con le seguenti osservazioni.

In relazione alla direttiva comunitaria relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, valuti la Commissione di merito l'opportunità di procedere a un sollecito recepimento, fermo restando l'inserimento dei relativi contenuti nel disegno di legge di iniziativa governativa recante interventi per la tutela del risparmio.

Con riferimento all'avanzato stato di elaborazione della direttiva comunitaria relativa ai servizi di investimento e ai mercati regolamentati, si sottolinea l'opportunità di una tempestiva armonizzazione della normativa interna ai principi definiti in sede comunitaria, anche alla luce degli orientamenti espressi nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati finanziari e la tutela del risparmio.

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE
(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(Estensore: BIANCONI)

16 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE
(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(Estensore: PEDRAZZINI)

24 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

all'articolo 10, comma 4, devono essere meglio definiti i criteri di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza che debbono presiedere all'affidamento di incarichi di progettazione ovvero di direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro;

all'articolo 10, comma 8, deve essere previsto un meccanismo che consenta l'attribuzione di un diritto di prelazione a vantaggio del soggetto promotore, compatibile con il principio della parità di trattamento, tale da mettere tutti i partecipanti alla gara in condizione di valutare l'opportunità di assumere la qualità di promotore e di sapere che al promotore è attribuito un diritto di prelazione;

all'articolo 10, commi 2 e 3, devono essere più adeguatamente specificati i criteri in base ai quali le stazioni appaltanti individuano l'oggetto principale dell'appalto, affinché la norma costituisca un supporto efficace alla decisione relativa alla tipologia di lavoro prevalente nel contesto dell'opera pubblica appaltata.

RELAZIONE DELLA 9ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)

(Estensore: RUVOLO)

24 marzo 2004

La 9ª Commissione permanente, esaminato il disegno di legge:

preso atto che, con riguardo ai profili di competenza della Commissione, particolare rilevanza assume l'articolo 6 del disegno di legge in esame, che detta disposizioni per l'attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari, delegando il Governo ad adottare, entro un anno dall'entrata in vigore del disegno di legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001;

in considerazione del fatto che tale integrazione appare necessaria, in quanto il citato decreto presidenziale non prevede sanzioni penali, dato il suo carattere di norma secondaria;

considerando che la direttiva in argomento era stata a sua volta attuata anche dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni («Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari») e che gli illeciti penali previsti in quest'ultimo decreto sono poi stati trasformati in illeciti amministrativi, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507;

preso inoltre atto che l'allegato A al disegno di legge in esame prevede altresì il recepimento con decreto legislativo della direttiva 2003/85/CE, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE) stabilendo le misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza dell'afta epizootica, a prescindere dal tipo di virus, nonché talune misure preventive destinate a migliorare le conoscenze e la preparazione delle autorità competenti e degli allevatori in materia, lasciando, in ogni caso, la possibilità agli Stati membri di adottare misure più restrittive;

atteso che la direttiva 2003/85/CE, modifica la direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, concernente le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termi-

camente e di prodotti a base di latte, recando disposizioni più dettagliate relative alla raccolta e al trasporto del latte proveniente da animali di specie sensibili nelle zone soggette a misure di lotta contro l'afta epizootica, specificando inoltre, all'allegato IX, i trattamenti che offrono sufficienti garanzie ai fini della distruzione del virus aftoso nel latte e nei prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano o a quello animale in modo conforme alle raccomandazioni dell'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE), con sede a Parigi,

formula, per quanto di competenza, una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA 10^a COMMISSIONE PERMANENTE
(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(Estensore: PONTONE)

30 marzo 2004

La Commissione,

premessi che nel testo del disegno di legge comunitaria non vi sono articoli di diretta competenza della Commissione,

considerate, tuttavia, le implicazioni per i settori produttivi, con particolare riferimento ai temi della sicurezza energetica e della competitività del sistema industriale, delle disposizioni relative al recepimento della direttiva 2003/87/CE che ha istituito un sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas ad effetto serra, nonché delle disposizioni finalizzate a disciplinare lo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB, diffusi prevalentemente nel settore elettrico;

visto che l'Allegato A include tra le direttive da recepire senza l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, la direttiva 2003/89/CE, relativa all'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, la direttiva 2003/92/CE che individua basi imponibili uniformi per il regime dell'IVA nei casi di cessione di gas ed energia elettrica e la direttiva 2003/98/CE, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità;

evidenziata l'importanza che la prima di tali direttive riveste ai fini del rafforzamento della tutela della salute dei consumatori, disciplinando le modalità attraverso le quali fornire un'adeguata informazione al pubblico sui vari tipi di sostanza che entrano nella composizione degli alimenti, con particolare attenzione per le sostanze potenzialmente allergeniche e che il recepimento della direttiva 2003/92/CE intende facilitare le transazioni transfrontaliere di energia elettrica e gas;

rilevato che l'Allegato B riporta, tra le direttive da recepire mediante schemi da sottoporre all'esame delle Commissioni parlamentari, la direttiva 2003/54/CE, che reca norme per il mercato interno dell'energia elettrica e la direttiva 2003/55/CE, relativa al mercato del gas;

considerato che entrambe le direttive - che abrogano esplicitamente i precedenti atti comunitari in materia - muovono dall'esigenza di superare le carenze organizzative tuttora riscontrate nei relativi mercati di riferimento, introducendo misure concrete per garantire parità di condi-

zioni a livello di generazione energetica, per ridurre il rischio di posizioni dominanti, per assicurare tariffe di trasporto e di distribuzione non discriminatorie e per tutelare i diritti dei piccoli clienti;

osservato che sia nel settore dell'energia che del gas si dispone che gli Stati possano imporre alle imprese obblighi relativi al servizio pubblico, concernenti la sicurezza, la regolarità, la qualità e il prezzo delle forniture e il rispetto dell'ambiente e che occorra assicurare una particolare tutela per i clienti più vulnerabili, sia sotto il profilo della garanzia del servizio che della individuazione di prezzi ragionevoli e trasparenti;

rilevato che vengono introdotte misure finalizzate a rafforzare l'indipendenza dei soggetti gestori dei sistemi sia di trasmissione, trasporto e stoccaggio che di distribuzione di energia elettrica e di gas;

preso atto che entrambe le direttive contengono disposizioni finalizzate a rafforzare le garanzie per l'accesso dei terzi al sistema, sulla base di condizioni non discriminatorie;

formula una relazione favorevole

condividendo pienamente l'inserimento delle suddette direttive nel testo in esame ed osservando che, in fase di attuazione delle disposizioni sul settore energetico, occorre tenere conto della nuova legislazione interna, in parte ancora in via di definizione. Sottolinea infatti che per ciò che si riferisce alle direttive sull'energia è in stato di avanzato esame parlamentare il disegno di legge n. 2421, che contiene norme per il riordino del settore energetico, le quali, una volta approvate, potranno costituire un punto di riferimento essenziale per la definizione delle norme attuative e da preferirsi rispetto alla indicazione di principi e criteri direttivi che, in questa fase, potrebbero rilevarsi incompleti o contraddittori.

Rileva inoltre l'opportunità di spostare le direttive 2003/89/CE, 2003/92/CE e 2003/98/CE nell'allegato B del disegno di legge in titolo, al fine di consentire la formulazione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sui relativi provvedimenti di recepimento.

Sottolinea infine l'opportunità di modificare l'articolo 4 del disegno di legge per attribuire solo parzialmente ai soggetti interessati gli oneri derivanti dall'esecuzione di prestazioni e controlli da parte di uffici pubblici in attuazione di norme comunitarie.

RELAZIONE DELLA 12^a COMMISSIONE PERMANENTE
(IGIENE E SANITÀ)

(Estensore: SALINI)

23 marzo 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, approva, per quanto di competenza, una relazione favorevole con le seguenti osservazioni:

nella disciplina di delega di cui all'articolo 6, occorrerebbe specificare quali siano le modalità procedurali per l'esercizio della delega medesima; nello stesso articolo 6, occorrerebbe chiarire se, oltre alle norme penali vigenti, si intendano in ogni caso fatte salve anche le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni.

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE
(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(Estensore: ZAPPACOSTA)

30 marzo 2004

La 13^a Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge, approva una relazione favorevole.

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

(Estensore: ZORZOLI)

3 marzo 2004

La Commissione parlamentare per le questioni regionali, per quanto di competenza, esprime una relazione favorevole sul disegno di legge, con la seguente osservazione:

che sia valutata, con riferimento all'articolo 1, comma 5, l'opportunità di prevedere che in caso di intervento statale in materie regionali prima della scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria, si tenga conto dei testi normativi eventualmente già approvati a livello regionale, nonché delle osservazioni formulate dalla Conferenza Stato-Regioni, alla quale vanno trasmessi con congruo anticipo gli schemi di decreto legislativo adottati.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

5. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

parlamentari. **Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.** Decorso tale ultimo termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 2003/20/CE, 2003/35/CE, 2003/42/CE, 2003/59/CE, 2003/85/CE, 2003/87/CE, 2003/99/CE e 2003/10/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.

6. Identico.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. Salvi gli specifici principi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti principi e criteri direttivi generali:

a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b) per evitare disarmonie con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegifi-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

7. Il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) **ai fini di un migliore coordinamento** con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie og-

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

cazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

getto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c) *identica*;

d) *identica*;

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f) i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g) quando si verificano sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, della presente legge e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).

3. Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi. Decorso inutilmente il termine predetto, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. Gli oneri per prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici nel-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 3.

(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. **Gli** schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo **sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.**

Art. 4.

(Oneri relativi a prestazioni e controlli)

1. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

l'attuazione delle normative comunitarie sono posti a carico dei soggetti interessati, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio. Le suddette tariffe sono predeterminate e pubbliche.

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli.

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.

2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Fermo restando quanto disposto al comma 3, le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della presente legge, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, **mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.**

Art. 5.

(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 5 dell'articolo 1.

4. Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)

1. Al fine di pervenire alla piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, recante norme in materia di immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, il Governo è delegato, fatte salve le norme penali vigenti, ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai principi ed ai criteri direttivi generali indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera c).

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

4. *Identico.*

CAPO II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 6.

(Delega al Governo per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, concernente i prodotti fitosanitari)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dal comma 3 dell'articolo 1.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 7.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di fertilizzanti)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi di riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, di cui alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, in conformità ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) adeguamento e ammodernamento delle definizioni di «concime» e delle sue molteplici specificazioni, di «fabbricante» e di «immissione sul mercato», ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003;

b) utilizzo della forma delle indicazioni obbligatorie come stabilita dall'articolo 6 del citato regolamento (CE) n. 2003/2003 per i concimi immessi sul mercato con l'indicazione «concimi CE»;

c) individuazione delle misure ufficiali di controllo per valutare la conformità dei concimi, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2003/2003;

d) revisione delle sanzioni da irrogare in base ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 2003/2003.

2. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 6 dell'articolo 1.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 7.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio)

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 1, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e delle attività produttive, un decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) considerare la sicurezza energetica nazionale e la salvaguardia della competitività del sistema industriale nazionale;

b) evitare effetti distorsivi sulla concorrenza tra le imprese;

c) assicurare la coerenza del piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, previsto all'articolo 9 della direttiva da recepire, con il piano di azione nazionale per la riduzione dei livelli di emissione dei gas serra e per l'aumento del loro assorbimento, mediante il riconoscimento e la valorizzazione dei livelli di efficienza già raggiunti dal sistema industriale nazionale, con particolare riferimento al settore elettrico, e tenendo conto sia del rapporto costo ed efficacia delle diverse opzioni tecnologiche per la riduzione delle emissioni per le attività contemplate nell'allegato I della direttiva, sia delle potenzialità di abbattimento dei costi di riduzione delle emissioni, attraverso l'impiego dei meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto, *Clean Development Mechanism* e

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 8.

(Disposizioni per l'attuazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Joint Implementation, secondo quanto previsto dall'articolo 30, paragrafo 3, della direttiva, sia del contenimento dei costi amministrativi per le imprese anche mediante l'utilizzo delle tecnologie informatiche;

d) conformare il piano nazionale di assegnazione delle quote di emissione, di cui alla lettera c), al piano nazionale per la riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra e per l'aumento del loro assorbimento, preventivamente revisionato, secondo le modalità stabilite dalla delibera del CIPE del 19 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 68 del 22 marzo 2003, allo scopo di individuare livelli massimi di emissione, consentite ai settori coinvolti nella direttiva nel periodo 2008-2012; tali livelli devono tenere conto sia degli obiettivi conseguibili, sulla base di previsioni realistiche di crescita del fabbisogno energetico, sia dell'efficienza già raggiunta dal sistema produttivo nazionale nel confronto con gli altri Stati membri dell'Unione europea;

e) valorizzare gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministero delle attività produttive, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, con proprio decreto, il formato e le modalità di comunicazione dei dati necessari ai fini dell'attuazione della direttiva, da parte dei gestori degli impianti in esercizio rientranti nelle categorie di attività elencate nell'Allegato I della citata direttiva.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica*;

e) valorizzare, **attraverso opportune iniziative**, gli strumenti di programmazione negoziata al fine di rendere efficaci dal punto di vista economico e ambientale le misure di attuazione della direttiva.

2. *Identico*.

3. *Identico*.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 8.

(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)

1. Lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili, di seguito denominati: «PCB», soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e dei PCB in essi contenuti è effettuato nel rispetto del seguente programma temporale:

a) la dismissione di almeno il 50 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2005;

b) la dismissione di almeno il 70 per cento degli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2007;

c) la dismissione di tutti gli apparecchi detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge avviene entro il 31 dicembre 2009;

d) i trasformatori che contengono fluidi con una percentuale di PCB compresa tra lo 0,05 per cento e lo 0,005 per cento in peso possono essere smaltiti alla fine della loro esistenza operativa nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 5, comma 4, del citato decreto legislativo n. 209 del 1999.

2. Gli apparecchi dismessi ed i PCB in essi contenuti sono conferiti, entro le scadenze di cui al comma 1, a soggetti autorizzati a riceverli ai fini del loro smaltimento.

3. I soggetti autorizzati, ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, allo stoccaggio ed al trattamento di rifiuti costituiti da apparecchi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 9.

(Obblighi a carico dei detentori di apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili soggetti ad inventario ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, nonché a carico dei soggetti autorizzati a ricevere detti apparecchi ai fini del loro smaltimento)

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. *Identico.*

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

contenenti PCB e dai PCB in essi contenuti avviano allo smaltimento finale detti rifiuti entro sei mesi dalla data del loro conferimento.

4. Le comunicazioni previste dall'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 209 del 1999 sono integrate con l'indicazione del programma temporale di cui al comma 1, nonché con l'indicazione dell'intero percorso di smaltimento degli apparecchi contenenti PCB e dei PCB in essi contenuti.

Art. 9.

(Abrogazione dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, in tema di rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)

1. L'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come sostituito dall'articolo 44 dalla legge 23 dicembre 1994, n. 724, è soppresso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4. Fermi restando gli obblighi di cui al decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, e le sanzioni previste dalla normativa vigente, il mancato smaltimento finale nei tempi previsti dal comma 3 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000.

5. *Identico.*

Art. 10.

(Disposizioni in materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi)

1. *Identico.*

2. I contratti per acquisti e forniture di beni e servizi, già scaduti o che vengano a scadere nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere prorogati per il tempo necessario alla stipula dei nuovi contratti a seguito di espletamento di gare ad evidenza pubblica a condizione che la proroga non superi comunque i sei mesi e che il bando di gara venga pubblicato entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore alla presente legge.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

Art. 10.

(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994)

1. L'articolo 8, comma 11-*quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«11-*quater*. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento».

2. All'articolo 2, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi quando comprendono lavori si applicano le norme della presente legge qualora i lavori assumano rilievo superiore al 50 per cento. Quest'ultima disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

3. All'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 11.

(Modificazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante legge quadro in materia di lavori pubblici, al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi ed al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, recante regolamento di attuazione della legge n. 109 del 1994)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

lavori si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento. Questa disposizione non si applica ove i lavori abbiano carattere meramente accessorio rispetto all'oggetto principale dedotto in contratto».

4. L'articolo 17, comma 12, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«12. Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, le stazioni appaltanti, per il tramite del responsabile del procedimento, possono procedere all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere *d*), *e*), *f*) e *g*), nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

5. All'articolo 30, comma 6-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono essere affidati a soggetti scelti nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza».

6. L'articolo 17, comma 14, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

«14. Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione e direzione lavori superino complessivamente la soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia, l'affidamento diretto della direzione dei lavori al progettista è consentito soltanto ove espressamente previsto dal bando di gara della progettazione».

7. All'articolo 188 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, sono abrogati i commi 8, 9, 10 ed 11.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

8. All'articolo 37-*bis*, comma 2-*bis*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'avviso deve indicare espressamente che è previsto il diritto a favore del promotore ad essere preferito ai soggetti previsti dall'articolo 37-*quater*, comma 1, lettera *b*), ove lo stesso intenda adeguare il proprio progetto alle offerte economicamente più vantaggiose presentate dai predetti soggetti offerenti. Con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati gli effetti sulle procedure in corso che non si siano ancora chiuse a seguito di aggiudicazione, i cui avvisi indicativi pubblicati prima della data del 31 gennaio 2004 non contengano quest'ultima indicazione espressa».

9. L'amministrazione aggiudicatrice ovvero il soggetto aggiudicatore di un appalto pubblico, all'atto di una aggiudicazione definitiva, ne invia comunicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvedendo allo svincolo delle garanzie provvisorie eventualmente prestate da questi soggetti per la partecipazione alla gara.

Art. 11.

(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

1. All'articolo 3, comma 29, primo periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le parole: «in misura non inferiore a lire 2 e non superiore a lire 20 per i rifiuti dei settori minerario, estrattivo, edilizio, lapideo e metallurgico; in misura non inferiore a lire 10 e non superiore a lire 20 per gli altri rifiuti speciali; in misura non inferiore a lire 20 e non superiore a lire 50 per i restanti tipi di rifiuti» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore ad euro 0,001 e non

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 12.

(Modificazioni all'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)

Identico

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 2003, in misura non inferiore ad euro 0,00517 e non superiore ad euro 0,02582 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto».

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO

ALLEGATO A

(Articolo 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

2003/38/CE del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

ALLEGATO A
(Articolo 1, commi 1 e 3)

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

2003/73/CE della Commissione, del 24 luglio 2003, recante modifica dell'allegato III della direttiva 1999/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali.

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 891531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/93/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette.

2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso.

Identico.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Soppresso.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2003/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

Soppresso.

ALLEGATO B

(articolo 1, commi 1 e 3)

2001/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale.

2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE).

2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 marzo 2003, che modifica la direttiva 83/477/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

ALLEGATO B
(articolo 1, commi 1 e 3)

2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

2003/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 aprile 2003, che modifica la direttiva 91/671/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza sugli autoveicoli di peso inferiore a 3,5 tonnellate.

2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.

2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE.

2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE.

2003/72/CE del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Identico.

2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2003, relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile.

2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

Identico.

Identico.

2003/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società.

2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che modifica il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio e la direttiva 91/439/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 76/914/CEE del Consiglio.

2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.

Identico.

2003/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali.

(Segue: *Testo d'iniziativa del Governo*)

2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo *status* dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 891531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE.

2003/86/CE del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare.

2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

2003/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari.

2003/92/CE del Consiglio, del 7 ottobre 2003, che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente alle norme sul luogo di cessione di gas e di energia elettrica.

2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità.

2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio.

2003/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2003, che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose.

Identico.

2003/110/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea.

